Nota Prot. n. P1362/4113 sott. 149 del 11 dicembre 2001

Modifiche su impianti distribuzioni carburanti per autotrazione (Att. n. 18 del D.M. 16 febbraio 1982). Procedure da attuare ai sensi del D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37. – Risposta a quesito.

Il quesito è relativo alle frequenti richieste o comunicazioni, da parte di gestori di impianti di distribuzione carburanti, relative a modifiche di diversa natura inerenti ad impianti già in possesso di certificato di prevenzione incendi quali, ad esempio: installazione di attrezzature relative a "POS gestionali", inversioni prodotto, sostituzione erogatori, ecc. Tali interventi pur non potendo essere considerati quali modifiche sostanziali tali da prevedere l'obbligo di avviare nuovamente le procedure di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. n. 37/98, tuttavia comportano, a carico del Comando, oneri vari conseguenti all'acquisizione, successivo esame della documentazione ed aggiornamento del C.P.I., ecc.
Il quesito chiede di chiarire se tali procedimenti debbano essere considerati servizi a pagamento, con oneri a carico del richiedente, in analogia con quanto previsto per la procedura di rinnovo del C.P.I.
La risposta ministeriale, oltre a definire quali sono le modifiche per le quali è necessario avviare nuovamente le procedure di cui agli articoli 2 e 3 del D.P.R. 37/1998 (esame progetto e sopralluogo per rilascio di un nuovo Certificato di prevenzione incendi), chiarisce che per gli altri casi è sufficiente una comunicazione al Comando VV.F., corredata da idonea documentazione tecnica, senza oneri a carico dell'interessato.

Risposta del Ministero
In relazione al quesito formulato dal Comando VV.F. in indirizzo si richiama in generale la disposizione dell'art. 5, comma 3, del D.P.R. 37/1998.
La citata disposizione prevede che, per ogni modifica degli impianti in oggetto indicati, la quale comporti una alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, l'interessato è tenuto ad avviare nuovamente le procedure di cui agli articoli 2 e 3 del D.P.R. 37/1998 (esame progetto e sopralluogo per rilascio di un nuovo Certificato di prevenzione incendi).
Premesso quanto sopra, e fatto salvo quanto già chiarito con lettera-circolare P687/4113 sott. 87 del 22 giugno 1999 in merito alla installazione di sistemi di recupero vapori, le modifiche presso gli impianti in questione per le quali è necessario avviare le procedure del citato art. 5, comma 3, sono da correlare a:

a) incremento di stoccaggio di carburanti;
b) sostituzione di carburanti di categoria C con pari quantitativo di categoria A;
c) installazione di nuovi erogatori;
d) realizzazione di nuove strutture e locali a servizio dell'impianto.

Per i casi non ricadenti tra quelli sopra menzionati, si ritiene sufficiente una comunicazione al Comando VV.F., corredata da idonea documentazione tecnica. [1]

[1] Con Nota prot. n. P691/4106/1 sott. 39 del 13/8/2007 relativa alle procedure da attuare ai sensi del D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37 per modifiche su impianti di distribuzione stradale di g.p.l. per autotrazione, è chiarito che le procedure del D.P.R. n. 37/98 (richiesta di parere di conformità sul progetto e successivo rilascio del Certificato di prevenzione incendi) devono essere applicate anche nei casi in cui siano previste sostituzioni dei serbatoi con altri nuovi di pari capacità.